

(N. 524)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BUONOCORE, FRANZA, FUSCO, NACUCCHI, MENGHI, VARRIALE, SALOMONE, RICCI Mosè, SCHIAVONE, MAGLIANO, CONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1949

Mantenimento in servizio dei magistrati dei gradi IV e III,
dopo compiuto il 70° anno di età fino al compimento di 75 anni.

ONOREVOLI SENATORI. — Con le leggi 28 gennaio 1934, n. 33 e 9 luglio 1944, n. 320, per sopperire alle gravi deficienze verificatesi negli organici giudiziari in conseguenza degli eventi bellici, fu disposto il trattenimento in servizio e la riassunzione fino ai 75 anni di età, dei magistrati che avessero raggiunto il limite di età di anni 70. Queste disposizioni furono poi prorogate con il decreto-legge 30 aprile 1946, n. 352, col decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594 e con la legge 27 dicembre 1948, per le imperiose necessità di servizio cosicchè attualmente sono in servizio e prestano la loro opera sagace ed alacre per smaltire l'enorme arretrato verificatosi nei ruoli delle cause penali, specie in Corte d'Assise, numerosi alti magistrati trattenuti o richiamati.

Per effetto di queste leggi è stato dunque di fatto, da parecchi anni sostanzialmente ripristinato, per i bisogni e le necessità di servizio, il limite di età di anni 75, già fissato un tempo per il collocamento a riposo di ufficio dei magistrati della carriera giudicante, in base al-

l'ordinamento giudiziario del 2 aprile 1865, ed il limite massimo dei 75 anni rimase immutato in magistratura per molti anni, pur attraverso le numerose modifiche apportate da Giuseppe Zanardelli all'ordinamento giudiziario, e le successive leggi. Solo per una errata valutazione ed impostazione del problema, il limite di età fu ridotto molti anni dopo ad anni 70, e tale è stato riprodotto nel testo del vigente ordinamento giudiziario dal Ministro Grandi, approvato con regio decreto 3 gennaio 1941.

Non è qui il posto idoneo per la disamina della questione, ma pur rinviando ogni rilievo alla sede conveniente della approvazione del futuro ordinamento basterà accennare quanto l'abbassamento del limite di età sia stato inopportuno, soprattutto perchè l'amministrazione della giustizia è così costretta a perdere ottimi, valorosi ed esperti magistrati, proprio quando maggiore è la loro esperienza, e quando più è risentita la necessità del loro efficace contributo per la attuale scarsezza dei ruoli e la gran mole degli affari pendenti, formatasi in

conseguenza del disastroso dopoguerra. Tale necessità che è stata ufficialmente riconosciuta dal Ministro Guardasigilli che ha testè richiamato in servizio magistrati collocati precedentemente a riposo, e dal Parlamento, con il disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato recentemente al Senato, concernente «provvedimenti straordinari per rimuovere i gravi intralci derivanti dalla guerra sul funzionamento degli Uffici giudiziari».

Comunque è urgente ed importante, allo stato attuale e fino a che non sarà emanato ed attuato il nuovo ordinamento giudiziario, che si soprasseda dal collocare a riposo di ufficio gli alti magistrati che hanno compiuto i 70 anni di età, che per oltre 40 anni hanno amministrato onoratamente la Giustizia, e che sono ancora in grado, per maturità di giudizio e di vigoria fisica ed intellettuale, di offrire alla Giustizia un notevole contributo, che solo la lunga esperienza può conferire.

Nè a ciò si oppone per nulla l'interesse di giovani magistrati meritevoli di promozione soprattutto perchè i magistrati che hanno raggiunto i 70 anni saranno, secondo la nostra proposta, collocati fuori del ruolo ed i loro posti dichiarati vacanti, ed anche perchè le promozioni ai gradi superiori sono, per l'ordinamento vigente, determinati da un processo

selettivo di valori, ed infine perchè, nel futuro ordinamento si stabilirà la promozione in Corte di Appello, mercè i ruoli aperti, per cui il magistrato ha diritto all'avanzamento indipendentemente dalla vacanza dei posti, ed il grado è unico.

Sono questi i motivi che hanno suggerito e giustificano la presente proposta di legge con la quale sostanzialmente si tende a mantenere per i magistrati altissimi della Corte di cassazione e di grado 3° di merito distinto — per i bisogni e le necessità di servizio — transitoriamente il limite di età agli anni 75 per il collocamento a riposo di ufficio, in attesa che il futuro ordinamento giudiziario determini definitivamente il limite massimo del collocamento a riposo, restituendo così in pari tempo ai magistrati anziani la serenità di spirito tanto necessaria per l'esercizio del loro alto ministero. Ciò d'altra parte fu già concesso col decreto legislativo del Capo del Governo 26 ottobre 1947, n. 1251 («Gazzetta Ufficiale» 22 novembre 1947, n. 269) e poichè già molti professori universitarii sono stati posti fuori ruolo ed i loro posti dichiarati vacanti non vi è ragione di negarlo ad alti magistrati, giunti all'apice della loro carriera, quando le necessità del servizio lo richiedono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I magistrati di grado IV e III, compiuto il 70° anno di età, sono collocati fuori del ruolo organico, e mantenuti nelle loro funzioni fino al compimento del 75° anno di età.

Art. 2.

I magistrati suddetti, collocati fuori ruolo sono tenuti a svolgere le funzioni del loro grado od equiparato in soprannumero negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono, e possono, per esigenze di servizio, essere destinati temporaneamente ad esercitare le loro funzioni anche in sedi diverse per le quali sia possibile provvedere diversamente, o a svolgere la loro attività nell'espletamento di incarichi loro affidati con provvedimenti del Ministro.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai magistrati di grado IV e III trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1948, n. 1250, anche se ricollocati a riposo, i quali non abbiano ancora raggiunto il 75° anno di età.